

All'attenzione di tutto il personale di FONDOPRO, dei collaboratori, fornitori, clienti, nonché dei soggetti che a qualunque titolo abbiano rapporti giuridici e commerciali con l'Ente

OGGETTO: INFORMATIVA SUI CANALI DI SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 – DISCIPLINA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa si intende rendere edotti tutti i soggetti interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha di fatto recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti (c.d. *whistleblowing*), **FONDOPRO ha provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto della citata normativa.**

In particolare, il menzionato D.lgs. 24/2023 impone all'Ente di:

- dotarsi di appositi canali interni per la segnalazione degli illeciti, in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, affidando la loro gestione ad un soggetto interno od esterno all'azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla medesima: **a tal proposito, FONDOPRO ha optato per la nomina di un soggetto esterno nella persona dell'Avv. Arturo Sullo. Per la disciplina dei canali summenzionati si rinvia alla specifica procedura predisposta.**
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati delle modalità per effettuare le segnalazioni degli illeciti attraverso i summenzionati canali interni: **a tal proposito, FONDOPRO ha inteso pubblicare la procedura sul proprio sito, nella bacheca aziendale e mediante una comunicazione mail inviata a tutti i soggetti destinatari della disciplina.**
- informare tutti i soggetti potenzialmente interessati della possibilità di effettuare eventuali segnalazioni direttamente all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), indicando i relativi presupposti e le modalità per procedere in tal senso: **a tal proposito, FONDOPRO rinvia alla specifica procedura predisposta.**

Tutto ciò premesso, l'Ente, in adempimento dei citati obblighi normativi, fornisce le seguenti informazioni.

1. COS'È IL WHISTLEBLOWING?

Con il termine *whistleblowing* si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno dell'Ente, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.

2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso l'Ente (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un'omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.

Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l'attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con l'Ente:

- lavoratori subordinati dell'Ente (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori dell'Ente;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori dell'Ente, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Il segnalante può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, qualora implementato, dei relativi Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dall'Ente;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sull'Ente;

- f. atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c, d, e del presente elenco.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine dell'Ente.

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- **ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;**
- **risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;**
- **hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;**
- **risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;**
- **in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell'istituto del *whistleblowing*.**

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

4. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti che intendano segnalare un fatto illecito riconducibile alle ipotesi testé elencate hanno a disposizione i seguenti canali di segnalazione.

4.1 Canali interni di segnalazione

L'Ente, ai sensi e agli effetti dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023, ha implementato appositi canali interni di segnalazione, che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, come specificato nella "*Procedura per la gestione del whistleblowing*", disponibile presso l'azienda e nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata.

Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:

- a. **Canale prioritario:** l'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione nella persona del Avv. Arturo Sullo, presso lo Studio Legale Patavino, corrente in Padova, Via N. Tommaseo n. 67, cap 35131. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione", nella persona dell'Avv. Arturo Sullo;
- b. **Canale alternativo:** l'utilizzo della linea telefonica riservata: **351 7746271**, interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto il Gestore per effettuare di persona la propria segnalazione. Durante la conversazione o la messaggistica il segnalante è libero di rivelare o non rivelare la propria identità.

È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell'oggetto della comunicazione la "DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO CUI L'ILLECITO SAREBBE AVVENUTO" al fine di consentire le relative attività di indagine.

Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di

- i. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- ii. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- iii. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- iv. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- v. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Per facilitare la segnalazione, è possibile utilizzare il "*Modulo di segnalazione degli illeciti – whistleblowing*", a disposizione nelle bacheche aziendali e nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno dell'Ente, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

4.2 Canale di segnalazione esterno

L'Ente informa che è altresì possibile segnalare eventuali illeciti mediante l'utilizzo dei canali di segnalazione messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e rinvenibili presso il sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. Le istruzioni operative da seguire per effettuare la segnalazione sono pubblicate sul sito internet della citata Autorità, a cui si rimanda espressamente.

In ogni caso, in questa sede, si evidenzia che **la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna unicamente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa (art. 4, D.lgs. 24/2023);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si precisa, inoltre, che solo le violazioni di cui ai punti c, d, e, ed f, del paragrafo n. 3 della presente Informativa potranno essere oggetto di eventuali segnalazioni esterne. Per contro, le violazioni di cui ai punti a e b, ossia quelle inerenti a condotte potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto del D.lgs. 231/2001, ovvero comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello (qualora implementato), potranno essere segnalati unicamente mediante l'utilizzo dei canali interni di segnalazione.

Nell'ambito della propria funzione, l'ANAC effettuerà opportune indagini istruttorie per la verifica della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'invio della segnalazione.

Per l'analisi delle misure di protezione adottate dall'Ente per la tutela della riservatezza del segnalante, nonché per garantirlo contro eventuali atti ritorsivi o discriminatori, si rimanda alla "*Procedura per la gestione del whistleblowing*".

Roma (RM), 1° ottobre 2026

Dott. Stefano Mirengi

Legale Rappresentante di FONDOPRO

